

VERBALE D'UDIENZA

Sono comparsi:

Per parte attrice nessuno alle ore 9.47

Per convenuta l'avv. Vittoria Caruso in sost. dell'avvocato Listanti

L'avv. Caruso si riporta alle conclusioni di cui alle note autorizzate.

IL GIUDICE

Dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 *sexies* cpc.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE DODICESIMA

in persona del giudice unico dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16284 R.G.A.C.C. dell'anno 2022,
nell'udienza del 27.01.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 281 *sexies* cpc

TRA

S.r.l.

ATTRICE

E

Condominio di Viale _____ 26/34 – Via _____ n. 6 in

Roma

CONVENUTO

E



Ped _____ lo

S.r.l.,

CHIAMATI IN CAUSA

CONTUMACI

rilevato che:

il Condominio convenuto ha eccepito mancato il assolvimento da parte della società attrice della condizione di procedibilità della domanda costituita dal procedimento di mediazione;

l'eccezione è fondata;

ed invero, nessun invito alla mediazione risulta essere stato inoltrato al Condominio convenuto, presso l'Amministratore p.t., bensì a soggetto non legittimato a ricevere l'invito, ovvero il difensore del Condominio medesimo, che è munito di procura alle liti limitata alla sola difesa in sede processuale, ma che non contiene anche poteri di assistenza stragiudiziale della parte, né elezioni di domicilio a tal fine;

inoltre, l'invito è stato rivolto soltanto al Codominio convenuto e non anche alle altre parti chiamate in causa, anche se dichiarate contumaci;

ciò al fine di propiziare un accordo pieno che riguardi tutte le parti senza che sia di ostacolo all'esperimento del procedimento di mediazione ed al raggiungimento dell'accordo l'eventuale assenza di una o più di esse;

pertanto, non essendo stato incardinato ritualmente il procedimento di mediazione nel termine stabilito dall'ordinanza del 05/02/2024, la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile;

le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a)-dichiara improcedibile la domanda;



b)- condanna la _____ S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a
rimborsare le spese di lite al Condominio di Viale _____, _____ 26/34 – Via
_____ n. 6 in Roma, che liquida in € _____) per compensi, oltre spese
esenti, spese generali al 15%. Iva e Cap come per legge.

Roma, 27 gennaio 2025

IL GIUDICE

